



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Verbale n° 20 del 30/03/2017

Atti del Consiglio Comunale

Adunanza Pubblica di prima convocazione-seduta Prima

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.

Oggi trenta Marzo 2017 alle ore 18:00 nella sala delle adunanze presso Palazzo del Governatore – Via Guercino 39 - Cento si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in sessione Ordinaria di 1^a convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	TOSELLI FABRIZIO	Sindaco	Presente	
2	VERONESI MATTEO	Presidente	Presente	
3	FIOCCHI EDOARDO	Consigliere	Presente	
4	CACCIARI ALBERTO	Consigliere	Presente	
5	MINGOTTI VERONICA	Consigliere	Presente	
6	FABBRI ROBERTO	Consigliere	Presente	
7	BALBONI SILVIA	Consigliere	Presente	
8	GUARALDI ALESSANDRO	Consigliere	Presente	
9	PARMEGGIANI LUCA	Consigliere	Presente	
10	PARRO STEFANO	Consigliere	Presente	
11	ALBERGHINI MARK	Consigliere	Presente	
12	GALUPPI GIANPAOLO	Consigliere	Presente	
13	CIASCHINI CLAUDIO	Consigliere	Presente	
14	TASSINARI DANIELA	Consigliere	Presente	
15	MOTTOLA ANGELO	Consigliere	Presente	
16	PIRANI MARCO	Consigliere	Presente	
17	CONTRI DIEGO	Vicepresidente	Presente	
18	PETTAZZONI MARCO	Consigliere anziano	Presente	
19	GIBERTI ELISABETTA	Consigliere	Presente	
20	MACCAFERRI GUNNER GLENN	Consigliere	Presente	
21	LODI PIERO	Consigliere	Presente	
22	FORTINI VASCO	Consigliere	Presente	
23	CARIANI MARCELLA	Consigliere	Presente	
24	MATTARELLI MARCO	Consigliere	Presente	
25	MALUCELLI ENRICO	Consigliere	Presente	
			25	0

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott.ssa Margherita Clemente

Presiede il Sig. Dott. Matteo Veronesi nella sua qualità di Presidente.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: MOTTOLA ANGELO, MACCAFERRI GUNNER GLENN, MATTARELLI MARCO

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

Sono presenti gli Assessori: BARBIERI MARIACRISTINA, FERRARINI CINZIA, BORGATTI GRAZIA, FORTINI MATTEO, MACCAFERRI SIMONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge n. 147 del 2013, all'art.1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1 commi 675 e 703, sancisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.;

- l'art. 1 commi 707 e 708 della legge 147/2013 modifica a partire dal 1° gennaio 2014 il comma 2 dell'art. 13, D.L. 201/2011 per cui dispone:

a) che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota prevista per l'abitazione principale pari al 4 per mille, con facoltà dei comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; resta inoltre applicabile la detrazione prevista dal comma 10 art. 13 D.L. 201/2011 di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

b) che l'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

- la legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha modificato ulteriormente la disciplina IMU a decorrere dall'anno 2016, per cui all'art. 1 dispone:

- comma 13 - *“A decorrere dall'anno 2016, sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, ed i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile”;*

- comma 10 - con decorrenza 1/1/2016 è introdotta una riduzione del 50 per cento sulla base imponibile dell'imposta municipale propria calcolata *“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che*

il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione

principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23".

- comma 15 - Non si applica l'IMU alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- comma 53 – *“Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”.*

Richiamato l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013):

- che alla lettera a) dispone che dal 2013 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

- che alla lettera f) riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13; per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto l'art. 2 comma 2 del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Dato atto inoltre che:

- che ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, adottato con delibera di C.C. n. 62 del 28/05/2012 e s.m.i., è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- a partire dall'anno 2015, il D.L. 47/2014 art. 9-bis stabilisce che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Considerato inoltre che la legge 25 febbraio 2016, n. 21, art. 11, testualmente ha previsto che *“Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2018”;*

Richiamata la propria delibera n. 13 del 13/4/2016 di determinazione delle aliquote IMU 2016 e dato atto che permane anche per il 2017, come per il 2016, il blocco degli aumenti tributari, come previsto dalla L. 208/2015 come modificata dalla L. 232/2016, si deliberano le seguenti aliquote ovvero:

1. aliquota ridotta 6,00 per mille (conferma) per le abitazioni principali classificate o classificabili in categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze (aliquota base 4,00 per mille + sforzo fiscale 2 per mille);
2. di introdurre, a partire dal 2017, l'aliquota pari al 4,60 per mille limitatamente ai fabbricati di categoria catastale C1 e C3, situati nel centro storico del capoluogo, come definito con il

P.R.G. approvato con delibera di Giunta provinciale n. 675/1999 e successive varianti, al fine di incentivare l' insediamento di nuove attività nel centro storico del capoluogo.

L' aliquota si applica ai fabbricati oggetto di nuovi contratti di locazione e precedentemente sfiti, a decorrere dalla data di stipula del nuovo contratto di locazione;

3. aliquota 10,60 per mille (conferma) per le aree edificabili, per i terreni agricoli e per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2 soggetti ad IMU (aliquota base 7,6 per mille + sforzo fiscale 3 per mille);

Verificato che la manovra fiscale in oggetto non pregiudica nella sostanza il raggiungimento della previsione di entrata IMU, formulata nello schema di bilancio, adottato con atto di Giunta n. 61 del 6/3/2017;

Viste altresì le seguenti disposizioni:

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (cd. T.U.E.L.), fissa al 31 dicembre di ogni anno, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) stabilisce che il termine entro il quale deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, corrisponde alla data fissata da norme statali, entro le quali deve essere approvato il bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- il comma 13-bis e 15, art. 13 del D.L. 201/2011 ai sensi dei quali a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente per via telematica tramite inserimento degli atti sull'apposito Portale del Federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni

Dato atto che con D.l. 244/2016, convertito nella legge 19/2017 con modificazioni, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l' anno 2017 da parte dei comuni è stato prorogato al 31 marzo 2017;

Visto l'art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente atto;

Visto l' art. 76 del regolamento di contabilità, in merito al parere del collegio dei Revisori;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione consiliare I "Bilancio, Affari Economici, Affari Generali, Risorse" nella seduta del 20/3/2017;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri di cui all' art. 49 del d.lgs. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: PRESENTI E VOTANTI N. 25 – VOTI FAVOREVOLI N. 17 – VOTI CONTRARI N. 1 (Mattarelli) – Astenuti n. 7 (Lodi, Cariani, Fortini, Pettazzoni, Giberti, Contri, Malucelli)

DELIBERA

Per le considerazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente richiamate:

1) di introdurre, a partire dal 2017, l' aliquota pari al 4,60 per mille limitatamente ai fabbricati di categoria catastale C1 e C3, situati nel centro storico del capoluogo, come definito con il P.R.G. approvato con delibera di Giunta provinciale n. 675/1999 e successive varianti, al fine di incentivare l' insediamento di nuove attività nel centro storico del capoluogo.

L' aliquota si applica ai fabbricati oggetto di nuovi contratti di locazione e precedentemente sfitti, a decorrere dalla data di stipula del nuovo contratto di locazione;

2) di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote e la detrazione per abitazione principale, adottate nel 2016, come segue:

- aliquota ridotta 6,00 per mille per le abitazioni principali classificate o classificabili in categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze (aliquota base 4,00 per mille + sforzo fiscale 2 per mille);

- aliquota 10,60 per mille per le aree edificabili, per i terreni agricoli e per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti soggetti ad IMU (aliquota base 7,6 per mille + sforzo fiscale 3 per mille);

3) di stabilire che dall' imposta dovuta per l' abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono 200 euro rapportati al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4) di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017;

5) di dare atto che la manovra fiscale in oggetto non pregiudica nella sostanza il raggiungimento della previsione di entrata IMU, formulata nello schema di bilancio, adottato con atto di Giunta n. 61 del 6/3/2017;

6) di pubblicare la presente deliberazione in conformità alle normative vigenti in materia.

Quindi, con separata votazione:

PRESENTI E VOTANTI N. 25 – VOTI FAVOREVOLI N. 25

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza a provvedere, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
Dott. Matteo Veronesi

Firma
Il Segretario Generale
Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, lì _____ Il Pubblico Ufficiale _____